



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 5648

Seduta del 03/10/2016

Presidente

ROBERTO MARONI

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*

VALENTINA APREA

VIVIANA BECCALOSSI

SIMONA BORDONALI

FRANCESCA BRIANZA

CRISTINA CAPELLINI

LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA

GIULIO GALLERA

MASSIMO GARAVAGLIA

MAURO PAROLINI

ANTONIO ROSSI

ALESSANDRO SORTE

CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Francesca Brianza di concerto con gli Assessori Valentina Aprea e Giulio Gallera

Oggetto

APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI REGIONALI E DELLE LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE DEGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE E DEI REGISTRI TERRITORIALI DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 15/2015 - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI APREA E GALLERA)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Dirigenti

Claudia Moneta

Metallo Giuseppe Di Raimondo

Maria Gramegna

I Direttori Generali Paolo Favini

Giovanni Bocchieri

Giovanni Daverio

L'atto si compone di 15 pagine

di cui 11 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 2 dello "Statuto d'Autonomia della Lombardia", approvato con l.r. statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

RICHIAMATA la d.c.r. 9 luglio 2013, n. 78 "Programma regionale di sviluppo della X Legislatura" (PRS), che richiama la necessità di una rinnovata attenzione alle modalità di sostegno alla famiglia, al suo ruolo sociale e ai diversi bisogni dei suoi componenti, soprattutto in presenza di particolari situazioni di non autosufficienza che impegnano le famiglie in modo considerevole dal punto di vista sia delle cure sia economico;

VISTA la l.r. 25 maggio 2015, n. 15 "Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari", in particolare l'art. 5, che tra i compiti della Regione prevede tra l'altro, l'adozione del Piano delle azioni (comma 2) e la definizione delle Linee guida per l'istituzione degli Sportelli per l'assistenza familiare e dei Registri territoriali degli assistenti familiari comma 1 lett. e);

DATO ATTO che:

il Piano delle azioni è finalizzato ad individuare le attività per:

- offrire alle famiglie e alle persone in condizione di fragilità e/o non autosufficienza che necessitano di assistenza a domicilio, servizi qualificati di informazione e di consulenza;
- valorizzare e sostenere il lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari in aiuto e a tutela delle persone fragili, non autosufficienti e delle loro famiglie, contribuendo all'emersione del mercato sommerso;

le Linee guida hanno l'obiettivo di dare indicazioni omogenee agli Ambiti territoriali/Comuni per l'istituzione degli Sportelli per l'assistenza familiare e dei Registri territoriali degli assistenti familiari;

RITENUTO, in attuazione della l.r. n. 15/2015, di approvare il Piano delle azioni regionali, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, articolato nelle seguenti attività:

- definizione delle linee guida per l'istituzione degli Sportelli per l'assistenza familiare e dei Registri degli assistenti familiari;
- promozione dei percorsi formativi per assistenti familiari, migliorando e potenziando quelli già in atto;
- promozione di iniziative di comunicazione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- azioni di supporto agli Ambiti territoriali/Comuni e agli enti interessati per l'attivazione e gestione dello Sportello/Registro;
- sviluppo del sistema informativo regionale per la messa in rete degli Sportelli territoriali e la tenuta dei Registri, previa analisi degli attuali sistemi in uso sul territorio regionale;

RITENUTO altresì di approvare le Linee guida per l'istituzione degli Sportelli per l'assistenza familiare e dei Registri territoriali degli Assistenti familiari, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che costituiscono una prima importante attuazione del Piano di azioni sopra citato;

VALUTATA l'opportunità di prevedere un periodo adeguato di sperimentazione per la realizzazione delle azioni connesse all'istituzione degli Sportelli e dei Registri, e di attività di monitoraggio regionale;

RITENUTO opportuno, in attuazione dell'art. 11 della l.r. n.15/2015, demandare a successivo atto della Giunta l'individuazione e l'utilizzo delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi relativi all'istituzione degli Sportelli per l'assistenza familiare e dei Registri territoriali;

RITENUTO di demandare a successivi provvedimenti delle Direzioni Generali competenti l'attuazione del presente provvedimento con riferimento alle specifiche azioni declinate nel Piano;

PRESO ATTO che sono state sentite ANCI, le Organizzazioni Sindacali e il Terzo Settore;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le DD.G.R. relative all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A "Piano regionale delle azioni ai sensi della l.r. n. 15/2015, art. 5, comma 2", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato B "Linee guida per l'istituzione degli Sportelli per l'assistenza familiare e dei Registri territoriali degli Assistenti familiari", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di prevedere un periodo adeguato di sperimentazione per la realizzazione delle azioni connesse all'istituzione degli Sportelli e dei Registri, e di attività di monitoraggio regionale;
4. di demandare a successivo atto della Giunta l'individuazione e l'utilizzo delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi relativi all'istituzione degli Sportelli per l'assistenza familiare e dei Registri territoriali;
5. di demandare a successivi atti delle Direzioni Generali competenti, l'attuazione del presente provvedimento con riferimento alle specifiche azioni declinate;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito internet di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PIANO REGIONALE DELLE AZIONI AI SENSI DELLA L.R. N. 15/2015, ART. 5, COMMA 2**Contesto di riferimento**

In Lombardia, la popolazione attualmente si caratterizza per l'aumento dell'aspettativa di vita, il crescente invecchiamento, l'incremento dell'incidenza delle malattie croniche e degenerative, la presenza di diverse comorbidità che interagiscono dinamicamente nel processo disabilitante della persona, e diventano particolarmente rilevanti in età anziana, determinando un aumento di persone in condizione di fragilità e con problemi di dipendenza parziale o totale. Tutto ciò produce un quadro differenziato di bisogni, in alcune situazioni di particolare complessità, che sollecita il sistema complessivo dei servizi lombardi, nella sua triplice articolazione sanitaria, socio sanitaria e sociale, a compiere uno sforzo rilevante in termini di risorse umane ed economiche. Ciononostante, le famiglie si ritrovano in prima persona a dover sostenere impegni assistenziali, psicologici e finanziari molto gravosi, che possono disarticolare l'organizzazione della quotidianità familiare.

In talune situazioni, ma soprattutto in quelle di persone di età avanzata, lo stato di cronicità si accompagna alla condizione di fragilità che intreccia sia gli aspetti clinici legati alla patologia, sia le risorse fisiche (aspetti funzionali delle attività corporee e della vita quotidiana), psicologiche (risorse cognitive, emotive e comportamentali) e sociali (relazioni con gli altri, apertura all'esterno, interazione con l'ambiente, adattabilità e socialità). La fragilità dunque è una condizione particolarmente frequente con la quale interagiscono altre variabili di natura sociale (es. consistenza rete familiare e parentale più estesa, presenza di altre reti informali di vicinato e/o amicale, sostegno da parte di associazioni di volontariato, ecc) che possono generare una situazione a rischio di vulnerabilità sociale.

In Lombardia ci sono oltre 2 milioni di anziani con più di 65 anni, pari al 22% dell'intera popolazione che conta poco più di 10 milioni di abitanti, con la seguente composizione per età:

- le persone con più di 75 anni sono il 10% della popolazione lombarda e costituiscono il 45% di tutti gli over 65 anni
- le persone con più di 80 anni sono il 9% di tutta la popolazione e rappresentano il 43% di tutti gli anziani con più di 65 anni
- le persone con più di 85 anni costituiscono il 3% di tutta la popolazione e pesano per il 14% su tutti gli anziani.

Le previsioni demografiche consentono di apprezzare come si modificherà la struttura della popolazione lombarda nei prossimi 30 anni, che anche per gli effetti di ulteriori dinamiche che alimentano e depauperano la popolazione (ad es. la denatalità -prodotta dal progressivo decremento del tasso di natalità- che erode la consistenza quantitativa delle nuove generazioni), appare destinata inesorabilmente ad un progressivo "invecchiamento" così come le stime (*Fonte ISTAT – stime su dati censimento 2011*) ci evidenziano rispetto ai seguenti indicatori demografici:

- *l'indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra la popolazione in età da 65 anni in poi e quella della classe 0/14 anni):* la proporzione di ultrasessantacinquenni per 100 giovani con meno di 15 anni al

2016 è pari al 149,1 %. L'accelerazione del processo di invecchiamento proseguirà sino a raggiungere nel 2020 il 155,6%, nel 2030 il 189,5% e nel 2050 il 228,9%;

- le persone con 85 anni e più al 2016 sono il 3,1%, nel 2020 saranno il 3,5% ed aumenteranno nel corso degli anni per raggiungere il 5,2% nel 2030;
- *l'indice di dipendenza (numero di individui non autonomi per ragioni demografiche -età>=65- ogni 100 individui potenzialmente indipendenti in età 15-64 anni)* stimato al 2016 pari al 33,4%, nel 2020 aumenta di 2 punti percentuali e nel 2050 si attesterà al 40,9%.

In questo contesto, le famiglie lombarde sono chiamate a rispondere alla sfida dell'invecchiamento demografico, adattandosi al cambiamento strutturale e ricercando nuovi equilibri al suo interno anche al fine di sviluppare reti e iniziative volte a potenziare la capacità d'azione ed interazione per il benessere dei membri più fragili, anche con il ricorso all'assistenza informale per soddisfare le necessità di assistenza della persona non autosufficiente, conciliando con fatica i tempi di lavoro con quelli di gestione dei compiti familiari complessivi, compresi quelli di protezione e cura.

Regione Lombardia ha promosso, soprattutto a partire dal 2013, rinnovate politiche di welfare che hanno dato vita ad azioni di flessibilizzazione della rete dei servizi e degli interventi territoriali, proponendo modelli progettuali innovativi per mantenere nel proprio contesto abituale di vita la persona fragile ed offrire un concreto supporto alla famiglia nello svolgimento della sua funzione di assistenza.

I Programmi operativi regionali di utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) hanno attivato nel corso del 2014 e 2015 strumenti che vanno ad aiutare le persone anziane non autosufficienti e le persone con disabilità, compensando innanzitutto il lavoro di assistenza resa direttamente dalle famiglie e/o da assistente familiare regolarmente assunto. Questi strumenti sono stati riconfermati anche per il 2016 per proseguire nel sostegno di queste situazioni.

È noto che le famiglie prevalentemente ricorrono alla figura dell'assistente familiare privato - solitamente definito come badante - alimentando forme di lavoro sommerso e irregolare che comporta una mancanza di garanzie e tutele della qualità del rapporto di lavoro, con ricadute su entrambi i soggetti coinvolti. Non sempre, infatti, gli assistenti familiari - buona parte di origine straniera - dispongono della formazione professionale necessaria alla cura dell'assistito, finendo spesso per adempiere lavori domestici e prestazioni assistenziali effettuate senza le giuste conoscenze e le dovute precauzioni.

Nel corso del 2015, le persone assistite con le misure del FNA hanno dichiarato di essere supportate anche da assistenti familiari che, in alcuni casi, hanno una certa qualificazione. In particolare, si rileva che il 26,7% delle persone in dipendenza vitale e circa il 20% delle persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità, oltre alla famiglia, sono assistite da queste figure.

Premesse

La l.r. n. 15/2015 "Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari" all'art. 5 prevede tra i compiti della Regione quello dell'adozione del Piano delle azioni e le Linee guida per l'istituzione degli Sportelli e dei Registri territoriali nonché la promozione di percorsi formativi sull'intero territorio regionale.

Finalità

La l.r. n. 15/2015 prevede tra i compiti della Regione quello dell'adozione di un Piano per l'attuazione della legge medesima al fine di:

- offrire alle persone in condizione di fragilità, di non autosufficienza e alle loro famiglie, che necessitano di assistenza a domicilio, servizi qualificati, informazione e consulenza;
- valorizzare e sostenere il lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari in aiuto e a tutela delle persone fragili, non autosufficienti e delle loro famiglie.

In un contesto in cui il rapporto tra assistente familiare e famiglie ha sostanzialmente una dimensione privatistica, le azioni sono finalizzate anche a introdurre un sistema che favorisca l'incontro regolato tra domanda e offerta, considerando che la crescente domanda sociale di cura, connessa all'invecchiamento della popolazione, determina un maggiore fabbisogno di manodopera assistenziale.

Azioni attuative

Alla luce di quanto normato dalla l.r. n. 15/2015, in particolare all'art. 5 "Compiti della Regione", si identificano le seguenti azioni da realizzare:

1. linee guida per l'istituzione degli Sportelli per l'assistenza familiare e dei Registri degli assistenti familiari;
2. promozione dei percorsi formativi per assistenti familiari, migliorando e potenziando quelli già in atto;
3. promozione di iniziative di comunicazione;
4. azioni di supporto agli Ambiti territoriali/Comuni e agli enti interessati per l'attivazione e gestione dello Sportello/Registro;
5. sviluppo del sistema informativo regionale per la messa in rete degli Sportelli territoriali per l'assistenza familiare e la tenuta dei Registri degli Assistenti familiari.

Il processo di attuazione della l.r. n. 15/2015 coinvolge numerosi soggetti:

- la D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale;
- la D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro;
- la D.G. Welfare;
- i Comuni e le loro aggregazioni (Ambiti territoriali);
- l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;
- le Organizzazioni Sindacali;
- gli Organismi del Terzo settore;
- gli enti accreditati per la formazione professionale;
- i Centri provinciali per l'impiego;
- le Agenzie Territoriali per la Salute e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali.

1. Linee guida per l'istituzione degli Sportelli per l'assistenza familiare e dei Registri degli assistenti familiari

Con provvedimento deliberativo della Giunta regionale, sono approvate le Linee guida per l'istituzione degli Sportelli per l'assistenza familiare e dei Registri degli assistenti familiari, con le quali sono fornite le indicazioni per:

- le attività degli Sportelli di assistenza familiare
- la tenuta dei Registri degli Assistenti familiari.

I soggetti coinvolti nell'attuazione sono: Ambiti territoriali/Comuni, Organismi del Terzo settore, sedi territoriali delle Organizzazioni Sindacali e loro enti di patronato, ANCI, Agenzie Territoriali per la Salute (ATS) e Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST).

2. Promozione dei percorsi formativi per assistenti familiari, migliorando e potenziando quelli già in atto ai sensi della l.r. n. 19/2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione"

Si prosegue con l'offerta dei percorsi formativi con l'erogazione della dote unica lavoro alle persone che si sono iscritte presso il Centro per l'impiego territorialmente competente.

La qualità del percorso formativo è definito da Regione Lombardia con Decreto n. 15243 del 17/12/2008.

I soggetti coinvolti nell'attuazione sono: D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, Enti accreditati per la formazione professionale, D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, D.G. Welfare, Ambiti territoriali/Comuni.

3. Promozione di iniziative di comunicazione

Regione promuove iniziative di comunicazione per diffondere l'informazione generalizzata sul territorio circa l'attuazione della l.r. n. 15/2015: Sportelli per l'assistenza familiare, Registri territoriali degli assistenti familiari, offerta dei percorsi formativi per assistenti familiari, informazioni e proposte in tema di prevenzione attiva e tutela della salute, opportunità di interventi, anche di natura economica, per mantenere la persona fragile al proprio domicilio e sostenere la famiglia nella sua azione di assistenza.

Le iniziative sono realizzate con il coinvolgimento degli Uffici territoriali regionali, degli Ambiti territoriali/Comuni, delle ATS/ASST anche per il coinvolgimento dei medici di medicina generale.

I soggetti coinvolti nell'attuazione sono: D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, D.G. Welfare, Uffici territoriali regionali, Ambiti territoriali/Comuni, ATS/ASST anche per il coinvolgimento dei medici di medicina generale, Organizzazioni sindacali attraverso i loro enti di patronato, Organismi del Terzo Settore.

4. Azioni di supporto agli Ambiti territoriali/Comuni e agli enti interessati per l'attivazione e gestione dello Sportello/Registro

Sono realizzate azioni di supporto agli Ambiti territoriali/Comuni e agli enti interessati per l'attivazione degli Sportelli e la tenuta dei Registri, anche con iniziativa formativa regionale da realizzare a favore degli operatori degli Sportelli di assistenza familiare.

I soggetti coinvolti nell'attuazione sono: D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, D.G. Welfare, Ambiti territoriali/Comuni, Organizzazioni sindacali.

5. Sviluppo del sistema informativo regionale per la messa in rete degli Sportelli territoriali per l'assistenza familiare e la tenuta dei Registri degli Assistenti familiari

Regione Lombardia sviluppa un sistema informativo per la messa in rete degli Sportelli e la gestione dei Registri degli Assistenti familiari, previa analisi degli attuali sistemi in uso sul territorio regionale, ai fini della costituzione di un Registro unico regionale degli assistenti familiari.

I soggetti coinvolti nell'attuazione sono: D.G. Reddito di autonomia e Inclusione Sociale, Ambiti territoriali/Comuni, Organizzazioni sindacali attraverso i loro enti di patronato, Organismi del Terzo Settore.

**LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE DEGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA FAMILIARE
E DEI REGISTRI TERRITORIALI DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI
ai sensi dell'art. 5, comma e) della l.r. n. 15/2015**

1. SPORTELLI

1.1 FINALITÀ

Gli Sportelli di assistenza familiare si propongono le seguenti finalità:

- offrire alle persone in condizione di fragilità, non autosufficienza e alle loro famiglie, che necessitano di servizi di assistenza al domicilio, e alle lavoratrici/ai lavoratori, disponibili a trovare un impiego come assistenti familiari, servizi qualificati di assistenza, informazione e consulenza per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e garantire un supporto nella gestione dei diversi aspetti inerenti l'attivazione e lo svolgimento di un rapporto di lavoro, con la massima trasparenza circa i contenuti e le condizioni di erogazione dei servizi offerti;
- favorire lo sviluppo di forme contrattuali e condizioni lavorative regolari a tutela sia delle famiglie, sia delle/dei lavoratrici/lavoratori interessate/i, oltreché la promozione della crescita professionale degli/delle assistenti familiari attraverso la valorizzazione e il riconoscimento della loro esperienza professionale e delle competenze e conoscenze possedute.

1.2 ISTITUZIONE

Gli Sportelli per l'assistenza familiare sono istituiti in via prioritaria presso i **Comuni Capofila degli Ambiti territoriali**.

Per l'istituzione degli Sportelli, i Comuni possono avvalersi di specifiche **convenzioni con gli organismi del Terzo Settore, le Organizzazioni Sindacali e i loro enti di patronato**.

Per gli organismi del Terzo Settore, unitamente alla disponibilità a sottoscrivere apposita convenzione, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- comprovata esperienza nell'erogazione di servizi o nello svolgimento di attività associative a favore di persone/famiglie bisognose di servizi assistenziali e/o di persone disponibili a svolgere attività lavorativa di assistenza familiare;
- iscrizione ai rispettivi registri provinciali/regionali;
- assenza in capo al Legale rappresentante di condanne penali o procedimenti penali in corso;
- garanzia da parte degli enti della solvibilità autocertificando l'inesistenza di situazioni di insolvenza attestabili dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia (Circolare n. 139 dell'11.2.1991, aggiornato al 29 aprile 2011 - 14° aggiornamento).

1.3 ATTIVITÀ

Gli Sportelli svolgono le seguenti attività :

- a supporto della persona in condizione di fragilità, di non autosufficienza (totale o parziale – permanente o temporanea) e della sua famiglia:
 - informazione/orientamento verso la rete dei servizi sociali e sociosanitari territoriali e/o verso l'assistenza a domicilio con assistente familiare;
 - ascolto e valutazione del bisogno di assistenza familiare;
 - assistenza per la ricerca e l'individuazione di un assistente familiare, tra quelli iscritti al registro, con competenze ed esperienze adeguate ai bisogni di assistenza;
 - informazione sui soggetti competenti per l'assistenza nel disbrigo delle pratiche per l'assunzione o regolarizzazione contrattuale dell'assistente familiare (es. informazioni in merito al contratto di lavoro domestico, rilascio preventivo spesa, preparazione pratiche di assunzione, elementi di prevenzione attiva attinenti la tutela della salute sia del lavoratore sia dell'assistito, gestione fiscale del rapporto lavorativo, ecc);
 - aiuto nell'individuazione di un assistente familiare per sostituzione ad es. in caso di ferie, malattia, ecc;
- a supporto delle persone disponibili a lavorare come assistenti familiari:
 - informazione per l'iscrizione al Registro territoriale degli assistenti familiari;
 - informazione in merito ai corsi regionali di formazione per assistente familiare;
 - assistenza per l'individuazione della persona/famiglia che necessita del servizio di assistenza familiare;
 - informazione sui soggetti competenti per l'assistenza nel disbrigo delle pratiche per l'assunzione o regolarizzazione contrattuale (es. informazioni in merito al contratto di lavoro domestico, rilascio preventivo spesa, preparazione pratiche di assunzione, elementi di prevenzione attiva attinenti la tutela della salute sia del lavoratore sia dell'assistito, gestione fiscale del rapporto lavorativo, ecc).

Gli Sportelli garantiscono **l'apertura al pubblico per almeno 15 ore settimanali**, organizzandosi secondo modalità flessibili sia nel tempo (es. orario di apertura prolungato, apertura il sabato, ecc) che nello spazio (es. organizzazione della presenza degli operatori nei diversi Comuni dell'Ambito territoriale).

Qualora nel territorio dell'Ambito territoriale/Comune siano presenti più Sportelli per l'assistenza familiare, l'Ambito territoriale/Comune assicura la loro messa in rete.

Gli Sportelli di assistenza familiare raccolgono le iscrizioni degli assistenti familiari e le relative informazioni per alimentare il Registro di Ambito degli Assistenti familiari.

Regione realizza altresì azioni di supporto agli Ambiti territoriali/Comuni e ad altri enti interessati per l'attivazione degli Sportelli e la tenuta dei Registri.

2. REGISTRI

2.1 FINALITÀ

Il Registro territoriale degli Assistenti familiari è uno strumento istituito dalla l.r. n. 15/2015 con la duplice finalità: da un lato, qualificare e supportare il lavoro di assistenza e cura dell'assistente familiare in favore delle persone fragili che necessitano di assistenza a domicilio e/o non autosufficienti, dall'altro, favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'ambito dell'assistenza familiare evidenziando l'offerta territoriale qualificata di lavoratrici/lavoratori.

Il Registro degli Assistenti familiari raccoglie i nominativi delle lavoratrici/dei lavoratori che, in possesso degli adeguati requisiti -di cui all'art 7 della l.r. n. 15/2015 - intendono proporsi alle famiglie come assistenti familiari per l'attività di cura e assistenza.

È istituito, a livello di Ambito territoriale, il **Registro territoriale degli Assistenti familiari**, che viene implementato dalla rete degli Sportelli presenti nel territorio con la trasmissione delle iscrizioni e delle relative informazioni di cui al successivo punto 2.4.

2.2 ISCRIZIONE AL REGISTRO

Possono presentare domanda agli Sportelli per l'assistenza familiare tutte le persone, italiane e straniere, che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- compimento del 18° anno d'età;
- certificato di iscrizione anagrafica al Comune di residenza;
- titolo di soggiorno valido ai fini dell'assunzione per lavoro subordinato per i cittadini extracomunitari;
- per i cittadini stranieri: diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito in Italia per attestare la conoscenza della lingua italiana di livello A2 *oppure* certificazione della conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2, conseguita alternativamente secondo una delle seguenti modalità:
 - da uno degli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Società Dante Alighieri;
 - dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) o precedentemente dai Centri Territoriali Permanenti (CTP);
- autocertificazione circa l'assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;
- essere in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:
 - a) titoli di studio o di formazione in campo assistenziale o sociosanitario (con relativa traduzione asseverata da una Autorità italiana) conseguiti negli Stati membri dell'Unione

europea. Sono equiparati i titoli degli Stati dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera;

- b) attestati afferenti percorsi di formazione in ambito assistenziale o sociosanitario riconosciuti, realizzati da enti accreditati in altre Regioni o Province Autonome con un monte ore minimo pari a 160 ore;
- c) attestato di competenza con valenza di qualifica Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) e Operatore Socio Sanitario (OSS), rilasciato a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione;
- d) attestato di competenza di Assistente familiare rilasciato a seguito del percorso formativo, nell'ambito del sistema di formazione professionale regionale, di cui alla l.r. 6 agosto 2007, n. 19;
- e) avere svolto un'attività lavorativa in Italia nel campo dell'assistenza familiare di almeno 12 mesi effettuati nell'arco temporale di 2 anni, certificata da regolare contratto di lavoro e dalla copia dei versamenti dei contributi di legge. Tale documentazione è integrata da una lettera del datore di lavoro in cui viene attestata la conoscenza di economia domestica, con la declinazione delle mansioni svolte (es. attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa, assistenza alla persona nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, ecc).

Le persone non occupate, per essere iscritte al Registro, devono dichiarare di essere immediatamente disponibili per l'attività lavorativa.

Le persone che intendono svolgere il lavoro di assistente familiare, in possesso dei requisiti sopra indicati, **possono iscriversi contemporaneamente a più Registri territoriali indicando, in sede di prima iscrizione, in quali altri Registri di altri Ambiti desiderano essere inserite.**

La lavoratrice/il lavoratore è tenuta/o a **attestare/dichiarare, annualmente, il possesso dei requisiti** necessari all'iscrizione al Registro per mantenere la propria iscrizione.

L'iscrizione ai Registri territoriali degli assistenti familiari non costituisce requisito vincolante per lo svolgimento delle attività di assistenza familiare.

2.3 CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

La persona viene cancellata dal Registro degli Assistenti familiari nei seguenti casi:

- venir meno del requisito di assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti,
- rifiuto reiterato per almeno due volte consecutive della dichiarazione di disponibilità,
- decadenza del titolo di soggiorno valido ai fini dell'assunzione per lavoro subordinato per i cittadini extracomunitari;
- richiesta scritta della persona di cancellazione dal registro.

È inoltre prevista la cancellazione nel caso in cui il datore di lavoro segnali formalmente allo Sportello, oltre che alle autorità competenti, che l'Assistente familiare si è reso responsabile di abuso e/o maltrattamento nei confronti dell'assistito o di altro comportamento contro la legge.

La **cancellazione** dal Registro degli Assistenti familiari è formalizzata con provvedimento dell'Ente responsabile dello Sportello.

2.4 TENUTA DEL REGISTRO

Il Registro è uno strumento dinamico a disposizione degli operatori della rete degli Sportelli territoriali e delle famiglie. Per mantenere il suo costante aggiornamento, gli Sportelli implementano il Registro con le iscrizioni e le relative informazioni, nonché con qualunque variazione intervenuta (es. disponibilità, cancellazione, frequenza da parte dell'assistente familiare di corso formativo regionale, ecc).

Tutti i dati raccolti nel Registro sono trattati in osservanza della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003).

L'Ambito territoriale individua le modalità più idonee per la tenuta del Registro territoriale degli assistenti familiari e per l'acquisizione di tutte le informazioni dalla rete degli Sportelli per l'assistenza familiare presenti nel territorio di competenza.

Per ogni assistente familiare iscritto al Registro devono essere riportate **almeno le seguenti informazioni**:

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
- Luogo di residenza;
- Data di iscrizione al Registro degli Assistenti familiari;
- Dettaglio dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione al Registro (declinati al punto 2.2);
- Per le persone che hanno partecipato al corso di formazione regionale, precisare se hanno frequentato i corsi di II livello;
- Disponibilità oraria;
- Indicazione del Comune/Comuni in cui si dà la disponibilità ad operare;
- Indicazione della disponibilità immediata al lavoro (*disponibile/non disponibile*);
- Indicazione delle esperienze precedenti di assistenza alla persona.

È onere dell'assistente familiare iscritto comunicare tempestivamente lo stato di *non disponibilità* quando ricorrano le seguenti casistiche:

- già occupato
- malattia (es. ricovero ospedaliero, cure riabilitative, ecc)
- maternità/paternità
- problematiche familiari.

È cura dell'assistente familiare comunicare allo Sportello il venir meno delle condizioni sopra elencate, al fine dell'aggiornamento del Registro.

2.5 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE

Gli Ambiti territoriali e i Comuni, anche attraverso i loro siti istituzionali, provvedono a dare la più ampia informazione ai cittadini in merito all'istituzione degli Sportelli per l'Assistenza familiare (es. ubicazione, orari di funzionamento, recapiti telefonici, posta elettronica e fax).

I Registri territoriali degli Assistenti familiari sono pubblici e sono direttamente accessibili grazie alla loro pubblicazione sui siti internet istituzionali degli Ambiti territoriali, dei Comuni, delle Agenzie di Tutela della Salute e Aziende Socio Sanitarie Territoriali.

2.6 ULTERIORI ADEMPIMENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI/COMUNI

Gli Ambiti territoriali/Comuni dovranno trasmettere alla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale di Regione Lombardia:

- i provvedimenti di attuazione delle Linee guida regionali, con particolare riferimento alle sedi degli Sportelli, alle modalità di funzionamento e organizzazione a rete degli stessi, nonché alla tenuta dei Registri;
- relazione sulla eventuale realizzazione di differenti modelli gestionali dei servizi di “assistenza familiare” (ad esempio assistenti familiari di condominio, ecc.);

Gli Ambiti territoriali/Comuni provvedono alla **verifica almeno annuale del mantenimento dei requisiti di iscrizione degli assistenti familiari ai Registri** ed alla **somministrazione della *customer satisfaction* alle persone/famiglie** che si sono avvalse degli assistenti familiari.

2.7 ATTIVITA DI MONITORAGGIO DELLA REGIONE

La Regione monitora annualmente la corretta attuazione delle presenti Linee guida.